

ALL. A) STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO ETICO SOLIDALE

TITOLO I

COSTITUZIONE E SEDE

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l'associazione denominata MOVIMENTO ETICO SOLIDALE, in sigla MOVIMENTO ETICO. L'associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione è apartitica.

ART. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Padova, via Nazario Sauro n.15, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

TITOLO II

SCOPO SOCIALE E DURATA

ART. 3 - SCOPI

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

L'Associazione, il cui motto è **...Non per gestire il potere, ma per servire...**, si ispira al Manifesto del Movimento Etico.

Non vi è dubbio che la Politica in genere stia attraversando, a tutti i livelli, un momento di ridefinizione e di ripensamento interno, non solo a causa dei grandi problemi odierni (crisi finanziaria, crisi ambientale, ecc.), ma anche dei problemi antropologici creati da un egoismo esasperato e da una evidente predominanza ed invadenza della attività economica sulla vera e propria attività politica.

Crediamo sia necessario da una parte ripensare al ruolo della Politica nella società civile e dall'altra allo Stile dell'azione e del comportamento politico volto, senza pregiudizi o partitismi, alla ricerca del bene comune per servire al meglio l'evoluzione sociale dei tempi presenti.

La Politica ha un ruolo centrale nella vita sociale ed il suo scopo è garantire condizioni di uguaglianza di diritti e doveri tra i cittadini di uno stato o di una comunità sociale.

A tale scopo è suo compito creare uno stato di diritto basato su un corretto ed equilibrato rapporto tra le Persone stilando delle regole e delle leggi il più possibili accettate e condivise e fatte proprie da una sana percezione dell'essere umano che si sente Persona tra Persone facente parte di una comunità sociale indipendentemente dalle proprie qualità individuali, etniche e dal proprio ruolo economico.

La Politica dovrebbe, in forma democratica, creare quello spazio di regole condiviso ove si possano esprimere al meglio le qualità ed i talenti individuali

nella massima libertà e dove si realizzi un'economia volta fraternamente alla ricerca del massimo benessere, non solo per tutti gli uomini che abitano questo pianeta, ma per il pianeta stesso ormai diventato risorsa naturale limitata da salvaguardare e da rigenerare per la salvaguardia dell'esistenza delle generazioni future.

Le sfide del futuro saranno non solo su tali temi, ma su quelli *collettivi* per quanto riguarda alcuni aspetti della vita concreta (trasporti, istruzione, vivibilità ambientale, famiglia, ecc.). C'è quindi bisogno di una forte *coesione sociale, economica e politica* che ridia dignità all'operare di uomini e donne e che però ancora materialmente stenta a crescere.

Questo Movimento vuole essere attore di un serio dibattito che focalizzi la problematica politica in modo "alto" e vuole contribuire ad una riflessione seria e coinvolgente la *società civile* per aiutarla a tornare ad essere *soggetto* e non *oggetto*. Esso si adopererà, quindi, per dare spazio ad un *movimento di opinione* capace di *governare* e non di *essere governato* da processi economico/finanziari che hanno portato il nostro pianeta a ciò che è sotto gli occhi di tutti e per dare *voce politica* a persone capaci di generare un *processo di cambiamento* con una "Politica" che si ponga pienamente al servizio del cittadino.

Tali riflessioni sono racchiuse in alcune *parole chiave* e possibili *azioni* che esprimono, **sebbene in modo non esaustivo**, alcuni principi che dovrebbero essere alla base di una vita sociale adatta alla *Persona Umana*.

Per il raggiungimento dei suoi fini essa intende promuovere la condivisione, la diffusione e la realizzazione di buone prassi sui seguenti temi :

- sensibilizzare al bene comune;
- rispettare le persone e le cose;
- essere diffusori di felicità;
- ridare gusto al pensare e al fare bene che significa ridare spazio all'arte e alla cultura;
- avere la visione di un sistema economico e finanziario nuovo;
- sensibilizzare all'ambiente e alle sue politiche;
- condividere la ricchezza prodotta;
- essere cooperativi;
- essere trasparenti.

Su questi temi intende, con i tempi e i metodi più consoni, coinvolgere il legislatore e la classe politica, per giungere alla valorizzazione del lavoro salariato e volontario e dell'attività di impresa di tantissime persone che su questi temi spendono quotidianamente energia e, in alcuni casi, la loro vita.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le

iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione.

ART. 4 - DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO III

CATEGORIA DI ASSOCIATI

ART. 5 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica successivamente alla sua costituzione;
- b) soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo;
- c) soci sostenitori: sono invece quei soci che partecipano all'associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, gli enti, organismi, istituzioni, anche religiosi, sia nazionali che stranieri, senza fini di lucro e che sono interessati allo sviluppo delle attività dell'associazione e che statutariamente non perseguano scopi in contrasto con quelli dell'associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al consiglio direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto, i regolamenti dell'associazione stessa e il Manifesto del Movimento Etico Solidale.

Il consiglio direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

ART. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

La quota associativa deve essere pagata entro il mese di febbraio di ogni anno.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa;
- di seguire i principi dettati dal Manifesto del Movimento Etico Solidale.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal consiglio direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.

Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione.

L'esclusione viene accertata e deliberata dall'assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

ART. 10 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;
- contributi effettuati con una specifica destinazione;

- doni, proventi di eventuali iniziative culturali.

Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il presidente ed il vice presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il tesoriere;
- e) il comitato scientifico;
- f) il collegio dei probiviri;
- g) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull'andamento culturale ed economico dell'associazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- c) la nomina dei membri del consiglio direttivo;
- d) la nomina dei membri del collegio dei revisori dei conti;
- e) la nomina dei membri del collegio dei probiviri;
- f) la nomina dei membri del comitato scientifico;
- g) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o e-mail a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea dev'essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

ART. 15 - DIRITTO DI VOTO

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

ART. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal presidente dell'assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

ART. 17 - MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 18 - MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.

Per i primi sei anni dalla costituzione la maggioranza dei consiglieri dev'essere costituita da persone designate dai soci fondatori.

I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Per la prima volta il consiglio direttivo e il presidente sono nominati con l'atto costitutivo.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.

ART. 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un tesoriere ed un segretario.

ART. 21 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo, nonché al collegio dei revisori dei conti, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e del collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 22 - RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 23 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente.

In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.

ART. 24 - COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l'assemblea ordinaria dei soci dev'essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio direttivo.

ART. 25 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

ART. 26 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al vice presidente.

Al presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

ART. 27 - VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

ART. 28 - TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 29 - SEGRETARIO

Il consiglio direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'associazione.

ART. 30 – IL COMITATO SCIENTIFICO

L'Assemblea delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti, la nomina dei componenti il Comitato Scientifico, da un minimo di cinque (5) ad un massimo di sette (7); essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Al Comitato spetta, quale organismo di garanzia e di indirizzo, una funzione consultiva e propositiva affinché l'Associazione raggiunga i propri fini così come individuati nel presente statuto.

Del suo operato informerà l'Assemblea almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, garantendo altresì agli associati una informazione periodica sulla sua attività tramite le modalità e canali che il Comitato stesso riterrà più opportuni.

ART. 31 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, potrà eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, a prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto e alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio, altresì, ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'associazione e/o tra i soci stessi.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 32 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo formerà il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il bilancio sarà presentato all'assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà divulgato tra i soci nei modi più idonei.

Il consiglio direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 novembre precedente l'inizio dell'esercizio.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 33 - IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'associazione è affidato ad un collegio dei revisori dei conti composto da uno (1) a tre (3) membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea degli associati.

Può essere eletto revisore anche un non socio scelto tra persone esperte e qualificate.

Il collegio dei revisori dei conti:

- verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'associazione;
- verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata all'assemblea.

I revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria della associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'associazione.

TITOLO VII VARIE

ART. 34 - SCIoglimento

In caso di scioglimento anticipato dell'associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

ART. 35 - LIQUIDAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione.

ART. 36 - RINVIO

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.